

N. 253/2013 R. G.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

- Sezione 1º civile -

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI dott. Liana M.T. ZOSO dott. Guido SANTORO Presidente Consigliere Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di reclamo promossa con ricorso depositato in data 26 giugno 2013

da

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

con l'avv. M. De Poli di Padova e con l'avv. A. Bragadin di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia, viale Ancona n. 17;

RECLAMANTE

SILMAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

in persona del liquidatore pro tempore con gli avv.ti F. Cesare di Milano e D. P. Costantini di Venezia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo;

SOCIETÀ CONCORDATARIA RESISTENTE -

COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE DEL CONCORDATO SILMAR S.R.L.

con l'avv. F. Cesare di Milano e con l'avv. D. P. Costantini di Venezia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre via Mestrina n. 6/c, come da mandato in calce alla memoria difensiva dep. 27-8-2013;

COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE -

OGGETTO: reclamo avverso il decreto ex art. 186 l.fall. pronunciato dal tribunale di Bassano del Grappa in data 24 maggio 2013, depositato in cancelleria in data 28 maggio 2013, con il quale è stata rigettata la domanda di risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto da SIL.AMR s.r.l. in liquidazione.-

Causa discussa all'udienza del 21 novembre 2013,-

Considerato che

1. Con il provvedimento qui reclamato il tribunale di Bassano del Grappa ha

respinto la domanda formulata da Banca Monte dei Paschi di Siena (anche quale successore di Banca Antonveneta s.p.a.), diretta alla risoluzione del concordato preventivo proposto dalla società Silmar s.r.l. con ricorso 20/7/2009 e omologato dal tribunale con decreto del 21/4/2010.

A sostegno dell'istanza veniva dedotto che il c.g. e liquidatore pur avendo previsto nel secondo piano di riparto un credito di MPS di € 382.686,21 in prima classe e di € 109.404,48 in terza classe e un credito di Banca Antonveneta di € 285.785,00 in prima classe e di € 88.788,75 in terza classe, aveva dato esecuzione solo parziale a quel piano, provvedendo solamente ai pagamenti dei crediti della terza classe. E assumendo trattarsi di un grave inadempimento l'istituto di credito chiedeva la pronuncia di risoluzione del concordato.

- 2. Il tribunale, preso atto che il mancato pagamento dipendeva da una deliberata scelta del commissario, il quale aveva contestato la sussistenza di quei crediti, ritenuto che la mancanza di un vero e proprio accertamento dei crediti nell'ambito del concordato preventivo e la riconosciuta possibilità per il liquidatore di modificare le proprie valutazioni sull'esistenza, consistenza e rango dei crediti, imponevano, se del caso, il ricorso ad un ordinario giudizio di cognizione, senza che il mancato pagamento conseguente a quella contestazione potesse pertanto venire apprezzato come inadempimento al concordato, ha respinto la domanda formulata dalla banca.
- 3. Con il reclamo, ripercorse le pregresse vicende processuali (pag. 1-5), si dà atto che non sussistono fatti controversi e che l'unica questione sollevata attiene al seguente quesito: "se la riduzione da parte della società dell'ammontare di un debito rispetto a quello indicato nella proposta di concordato comporti un inadempimento (come da noi sostenuto) ovvero se il liquidatore possa unilateralmente modificare l'ammontare del debito come inizialmente indicato, spettando al creditore agire per ottenere l'accertamento giudiziale del proprio diritto, seppure correttamente indicato nella proposta (come afferma il Tribunale nell'impugnato decreto)".

La parte reclamante si dichiara consapevole "che l'iscrizione del credito ad iniziativa del debitore, nell'apposito elenco di cui all'art. 171 l.fall., non comporta alcun riconoscimento né svolge alcun effetto preclusivo sull'eventuale contestazione", ma assume che "sino a che non intervenga una pronuncia che modifichi l'ammontare del credito, al piano concordatario deve essere data puntuale esecuzione" (reclamo, pag. 7).

Secondo la prospettazione della parte reclamante, fermo restando che l'iscrizione nell'elenco "non comporta alcun riconoscimento né svolge alcun effetto preclusivo dell'eventuale contestazione" a seguito di essa sarebbe onere del debitore in concordato dar luogo all'ordinario giudizio di cognizione per contestare il credito come iscritto.

3. Da quanto è dato comprendere, dunque, con il reclamo si solleva unicamente la questione in ordine alla distribuzione dell'onere di dar corso al giudizio ordinario, assumendosi che – a seguito dell'iscrizione nell'elenco e nell'inserimento del credito nel piano – incombe al debitore, qualora ritenga errato l'importo inizialmente indicato, promuovere il relativo giudizio, dovendosi altrimenti ritenere lo stesso per

ciò solo "inadempiente".

Osserva la Corte che nella procedura di concordato preventivo, mancando una fase di accertamento dei crediti come nel fallimento ed essendo pacifico, per ammissione della stessa reclamante, da un lato, che l'inserimento del credito nell'elenco non costituisce affatto riconoscimento dello stesso e, dall'altro, che sussiste la permanente facoltà per il debitore in concordato di contestare i crediti, ne discende che, a fronte della – come detto ammissibile – contestazione da parte del debitore, l'interessato a far accertare l'esistenza e il rango del credito non può che essere individuato nel soggetto che quel diritto pretende di avere nei confronti della società concordataria e, dunque, nel caso che ne occupa, la banca reclamante.

Inoltre, il carattere non vincolante dell'iscrizione nell'elenco dei creditori, come detto neppure posto in dubbio dalla parte reclamante, esclude che esso possa valere quale "proposta" contrattuale che impedirebbe al debitore qualsiasi contestazione in caso di omologa del concordato.

D'altronde, e sotto altro concorrente profilo, non è stato neppure dedotto che la contestazione al credito sia stata del tutto pretestuosa o defatigante, non risultando – almeno secondo quanto emerge in atti – un titolo giudiziario definitivo a favore dell'intero credito delle banche, né che non vi sia capienza nell'attivo concordatario per far fronte al credito che venisse accertato nella misura corrispondente a quella inserita nell'elenco, onde – anche sotto tale angolo visuale – non pare ricorrere una situazione di inadempimento tale da giustificare la risoluzione del concordato.

In definitiva il reclamo è infondato e va disatteso.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte reclamante e vanno poste a suo integrale carico, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul reclamo proposto da Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. s.p.a. avverso il decreto ex art. 186 l.fall. pronunciato dal tribunale di Bassano del Grappa in data 24 maggio 2013, depositato in cancelleria in data 28 maggio 2013 lo respinge e, per l'effetto, conferma il provvedimento reclamato;

condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti reclamate, liquidate, in complessivi € 1.400,00 per compenso, oltre a oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;

si dà atto della sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unico ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del t.u. spese di giustizia.-

Venezia, 21 novembre 2013.

28. NOV. 2013

Francis De Colo